



Circolare informativa per la clientela
n. 27/2013 del 3 ottobre 2013

AGRICOLTURA VENDITA di PRODOTTI AGRICOLI e ALTRE NOVITÀ

In questa Circolare

- 1. Vendita di prodotti agricoli – Semplificazioni**
- 2. Altre novità**

1. VENDITA di PRODOTTI AGRICOLI – SEMPLIFICAZIONI

VENDITA DIRETTA: con la L. 9.8.2013, n. 98, di conversione del D.L. 21.6.2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» (cd. Decreto «del fare») è stata modificata la disciplina in materia di **vendita diretta** dei **prodotti agricoli** come risultante dall'art. 4, D.Lgs. 18.5.2001, n. 228.

In particolare, l'art. 30-bis (rubricato «*Semplificazioni in materia agricola*»), D.L. 69/2013, introdotto in sede di conversione in legge, così dispone:

«All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività»;
- b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione»;
- c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti: «8-bis. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario.

8-ter. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati».

In particolare è previsto che per la vendita esercitata in azienda **all'aperto** o **in occasione di sagre, fiere, manifestazioni** a carattere religioso, benefico o politico **non** è richiesta la **comunicazione di inizio attività**. Inoltre viene specificato che è ammissibile la **consumazione immediata sul posto** in cui viene effettuata la vendita utilizzando gli arredi e i locali nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, fermo restando che **non** è possibile effettuare la **somministrazione**. Infine, come avviene per l'agriturismo, viene introdotto il principio per cui l'esercizio della **vendita diretta** effettuata dall'imprenditore agricolo **non** comporta **cambio di destinazione d'uso** dei locali in cui si esercita tale attività e può esercitarsi su tutto il suolo comunale a prescindere dalla sua destinazione urbanistica.

D.L. 69/2013 – SEMPLIFICAZIONI in MATERIA AGRICOLA

Vendita diretta	Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività
Commercio elettronico	La vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione
Consumo sul posto	Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario
Locali di vendita	L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati

EVOLUZIONE NORMATIVA: una prima significativa liberalizzazione di vendita ai consumatori dei prodotti agricoli concessa agli agricoltori si ebbe con l'art. 4, D.Lgs. 18.5.2001, n. 228 («*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*»), in vigore dal 30.6.2001. Precedentemente, la vendita al dettaglio

da parte dei produttori agricoli era regolata dalla L. 9.2.1963, n. 59 – mai espressamente abrogata ma da considerarsi non più applicabile in virtù dell'emanazione della legge successiva, come prevede l'art. 15 delle preleggi – che poneva dei **limiti** sia soggettivi (erano esclusi gli imprenditori che non esercitavano personalmente) sia **oggettivi** (la vendita in luoghi fissi era consentita solo nei giorni di mercato). Nel corso degli anni, di fatto, molti di questi vincoli erano stati azzerati dalle sentenze della magistratura e dalla prassi dei Comuni, nonché dalla L. 112/1991 sul **commercio ambulante**.

Con l'art. 4, D.Lgs. 228/2001 si introdusse una **nuova disciplina del sistema della vendita diretta al dettaglio di prodotti agricoli**, venendo permessa la vendita al consumatore a **qualsiasi tipo di impresa** agricola (individuale o societaria) purché iscritta al Registro delle imprese (Sezione speciale di cui all'art. 8, co. 4, L. 580/1993) e purché l'imprenditore, i soci o l'amministratore non fossero stati condannati per delitti in materia igienico-sanitaria o frode alimentare nel quinquennio precedente all'avvio dell'attività di vendita. Secondo la formulazione della norma, che non brillava certo per chiarezza, era possibile vendere non solo prodotti ottenuti direttamente dalla coltivazione o dall'allevamento effettuati dalla propria azienda agricola, ma anche quelli derivati dalla loro lavorazione o trasformazione, a condizione che dalle aziende i prodotti della coltivazione, forestazione o allevamento fossero in misura prevalente (la prevalenza dei propri prodotti andava misurata sul fatturato complessivo delle vendite dirette). Quanto alle **modalità di vendita**, era previsto che per quelle a domicilio e quelle con commercio elettronico occorresse inviare una **comunicazione preventiva** al Comune dove aveva sede l'azienda agricola: la vendita poteva essere iniziata solo dopo 30 giorni e poteva essere svolta in tutta Italia. Questa scelta si poneva in linea con la previsione di comunicazione per l'apertura dei negozi di vicinato (con superfici di vendita fino a 250 mq) che a sua volta traeva origine dalla denuncia di inizio attività introdotta dall'art. 19, L. 241/1990.

Il commercio su aree pubbliche con posteggio richiedeva invece una preventiva comunicazione, contenente la richiesta di posteggio, da indirizzare al Comune ove si intendeva operare.

Ancorché alla vendita al dettaglio dei produttori agricoli **non** si applichi il D.Lgs. 31.3.1998, n. 114 (**disposizioni per il commercio** – si veda l'art. 4, co. 2, lett. d) del medesimo D.Lgs. e l'art. 4, co. 7, D.Lgs. 228/2001) e, quindi, ad esempio, non vi siano vincoli all'orario, a condizione che i ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non propri non superino 160.000 euro se imprese individuali o 4.000.000 euro se società (il superamento di tali limiti determina il passaggio dall'attività di imprenditore agricolo a quella di operatore commerciale, con la conseguente applicazione delle relative norme del D.Lgs. 114/1998), si ritiene che le **violazioni** concernenti le comunicazioni sopra elencate comportino l'applicazione delle **sanzioni previste per il commercio** dal D.Lgs. 114/1998. In sostanza, nell'ipotesi in cui l'imprenditore agricolo interessato all'esercizio della vendita diretta ometta di inoltrare la comunicazione al Comune, lo stesso imprenditore si pone, per ciò solo, al di fuori della fattispecie speciale di vendita esonerata dall'osservanza della normativa in materia di commercio. Conseguentemente l'impresa esercente la vendita sarà tenuta alla piena osservanza della disciplina amministrativa delle attività commerciali al dettaglio ed alle relative sanzioni.

Inoltre, l'esercizio di vendita di prodotti agricoli si pone anche **in deroga** alle **disposizioni in materia edilizia ed urbanistica** (cfr. sentenza T.A.R. Puglia, 11.11.2004, n. 5211, secondo cui: «*il decreto legislativo n. 228 del 2001 non impone affatto il possesso di requisiti oggettivi (conformità dei locali alle norme regolamentari edilizie ed alle destinazioni d'uso di zona) [...] ed oblitera ogni vincolo di natura urbanistica di guisa che i locali destinati all'attività di vendita scontano unicamente la verifica di idoneità igienico-sanitaria*»).

Altri recenti interventi normativi si rinvengono:

- nell'art. 27, co. 1, D.L. 9.2.2012, n. 5, conv. con modif. dalla L. 35/2012, che ha apportato modifiche all'art. 4, D.Lgs. 228/2001 che disciplina gli **adempimenti di natura amministrativa** da espletare per l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli;
- nell'art. 34, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 214/2011.

Alla luce dell'intervenuta novità legislativa introdotta dal D.L. 5/2012, il primo periodo del co. 2 dell'art. 4 stabilisce che: «*La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della medesima comunicazione*».

Rispetto al testo previgente si osserva che viene consentito l'immediato inizio dell'esercizio dell'attività in oggetto a seguito della presentazione della comunicazione al Comune competente per territorio in considerazione dell'ubicazione dell'azienda di produzione **non subordinando**, quindi, come accadeva precedentemente, **l'esercizio dell'attività al decorso** del termine di **30 giorni** dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione pubblica. Restano ferme, naturalmente, le prerogative del Comune in ordine ai controlli successivi alla comunicazione relativamente al rispetto da parte dell'imprenditore agricolo della normativa afferente alla vendita diretta dei propri prodotti ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 228/2001.

Sulla base dell'attuale testo della norma in esame si ritiene che la disciplina sopra riportata si applichi **anche alle altre modalità di vendita diretta diverse da quella in forma itinerante** (s'intende l'esercizio della vendita diretta «*in locali aperti al pubblico*») e per le quali lo stesso art. 4 richiede l'inoltro al Comune della predetta comunicazione, mentre la possibilità di **inizio immediato dell'esercizio dell'attività di vendita non** può riguardare la specifica ipotesi della **vendita su aree pubbliche** mediante l'utilizzo di un **posteggio**, in quanto è necessario attendere l'assegnazione del posteggio medesimo.

In sintesi, alla luce della novità legislativa sopra esaminata, la vendita diretta di prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle imprese, ferma restando l'osservanza delle specifiche norme in materia igienico-sanitaria, può essere esercitata con le modalità illustrate nella seguente tabella.

VENDITA DIRETTA di PRODOTTI AGRICOLI – MODALITÀ		
1)	Su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità	Non occorre alcuna comunicazione all'Amministrazione comunale
2)	In forma itinerante (es. presso abitazioni, di qualsiasi Comune), ossia con mezzi mobili o con banchi di vendita trasportabili non ancorati a terra	L'attività può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione
3)	In forma non itinerante su aree pubbliche	L'attività può essere iniziata, previo invio della comunicazione al Comune in cui s'intende esercitare la vendita, contestualmente alla concessione da parte del Comune dell'area su cui esercitare l'attività
4)	In locali aperti al pubblico (ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola) o in locali fuori dell'azienda	L'attività può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune nel cui territorio è ubicato il locale
5)	Su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio	L'attività può essere iniziata previa comunicazione al Comune in cui s'intende esercitare la vendita, cui allegare la richiesta di assegnazione del posteggio (art. 28, D.Lgs. 114/1998), e contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio
6)	Con le modalità tipiche del commercio elettronico	L'attività può essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di produzione

L'obbligo di **iscrizione al Registro delle imprese non** sussiste per gli **imprenditori agricoli** aventi un **volume d'affari non superiore a 7.000 euro** (art. 2, co. 3, L. 77/1997): questi, se vendono i prodotti all'interno del proprio fondo, non sono tenuti all'iscrizione. L'obbligo scatta solo nel momento in cui s'intende esercitare la vendita diretta di prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione (Ministero Risorse Agricole, nota 27.9.2006, n. 8425).

Quanto all'art. 34, D.L. 201/2011, si evidenzia che **dal 28.12.2011** (data di entrata della legge di conversione) le attività economiche devono essere improntate al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento e, a tal fine, non sono consentite limitazioni amministrative all'esercizio di attività economiche che non siano giustificate, ad esempio, da esigenze imperative di interesse generale.

Inoltre, la medesima norma al co. 3 dispone che sono **abrogate le norme** che prevedono **restrizioni** che, ad esempio, limitano l'esercizio di un'attività economica ad alcune categorie di soggetti imprenditoriali.

È evidente che l'abrogazione in parola deve essere riferita sia alle disposizioni statali che a quelle regionali, laddove esse prevedano limiti che, in forza della novità legislativa in esame, ostacolano l'esercizio delle attività economiche.

Con riferimento alla norma in questione, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta con un parere del 4.1.2012 dichiarando ingiustificate e distorsive le disposizioni contenute nel Regolamento sugli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di un Comune laddove, in contrasto con le nuove norme in materia di liberalizzazione delle attività economiche (a partire dall'art. 3, D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148, che ha espressamente previsto il

principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge, concedendo ai Comuni un anno, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, per adeguare i propri ordinamenti al medesimo principio), tali disposizioni non consentono al titolare di un esercizio commerciale definito «di vicinato» di utilizzare piani di appoggio e sedute per il consumo sul posto di prodotti posti in vendita. Si ricorda che l'art. 117, co. 2, lett. e), Cost. lascia allo Stato le disposizioni inerenti alla **tutela della concorrenza**.

Il parere reso dall'Autorità Antitrust assume rilievo in considerazione del fatto che, pur riferendosi ad una specifica questione di interesse per gli esercizi di vicinato, può pacificamente ritenersi valido in qualsiasi altra ipotesi in cui un soggetto imprenditoriale intenda avvalersi delle opportunità derivanti dalle norme di liberalizzazione sopra indicate e, di conseguenza, predisporre delle sedute o dei piani di appoggio per il consumo in loco dei prodotti posti in vendita nell'ambito di un locale aperto al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie in materia di vendita di prodotti agro-alimentari.

Pertanto, anche nelle ipotesi di vendita diretta effettuata dagli imprenditori agricoli ai sensi della disciplina in esame non può ad essi essere preclusa dalle **Amministrazioni comunali** la possibilità di effettuare contestualmente a tale attività la **somministrazione «non assistita»** dei prodotti oggetto di vendita per il consumo *in loco*.

DECRETO «del FARE»: alla luce degli interventi operati nel 2011 e nel 2012, si deve concludere che la previsione dell'art. 30-bis, D.L. 69/2013 **non** rappresenta un'**effettiva novità** in materia di **liberalizzazione**, ma piuttosto una **conferma** in ordine agli **adempimenti di natura amministrativa** cui sono tenuti gli imprenditori agricoli che intendono cedere i propri prodotti e alla **possibilità** che alla vendita diretta venga affiancato il **consumo sul posto** dei prodotti messi in vendita. La conferma si rendeva necessaria in quanto il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Risoluzione 8.3.2013, n. 41056, aveva sostenuto che il consumo sul posto dei prodotti alimentari posti in vendita, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione, poteva essere effettuato solo da parte di determinate categorie di attività, negli esercizi di vicinato (art. 3, co. 1, lett. f-bis), D.L. 223/2006) e negli impianti di panificazione (art. 4, co. 2-bis, D.L. 223/2006).

Tale ultima indicazione trae fondamento dalle novità intervenute nel corso del 2011 in tema di liberalizzazione delle attività economiche (art. 34, D.L. 201/2011) in forza delle quali agli imprenditori agricoli dediti all'esercizio della vendita diretta può riconoscersi la possibilità di **sfruttare a pieno il ciclo produttivo** della propria attività d'impresa mediante la **somministrazione non assistita** dei prodotti venduti. In pratica non deve esserci il servizio al tavolo, ma semplicemente il ritiro di alimenti e bevande da parte del cliente al banco di servizio e la degustazione nei posti riservati. Di fatto si tratta di una consumazione ma non di una somministrazione, come avviene per le **attività agrituristiche**.

Fin dall'entrata in vigore del citato art. 34 (dicembre 2011), nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il **consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita**, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario (stabilite dal Regolamento CE 852/2004 e dalle disposizioni nazionali).

Gli imprenditori agricoli che effettuano la vendita diretta dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, nei termini e con le modalità di cui all'art. 4, D.Lgs. 228/2001, possono avvalersi della facoltà di consentire il consumo sul posto dei prodotti oggetto di vendita, attenendosi alle prescrizioni elencate nella seguente tabella.

CONSUMO sul POSTO dei PRODOTTI – PRESCRIZIONI	
Cos'è consentito	Cosa non è consentito
Il consumo deve avvenire esclusivamente all'interno dei locali e delle aree destinati all'attività di vendita sia su area privata che su area pubblica, della quale area pubblica l'imprenditore abbia la disponibilità	Alcuna forma di servizio assistito
L'utilizzo di piani d'appoggio , costituiti da mensole predisposte lungo le pareti del locale e/o da tavoli, oltre che da sedie e sgabelli, panchine, ecc., di dimensioni ed in numero congrui rispetto all'ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale o dell'area su cui si esercita l'attività di vendita	La richiesta di un corrispettivo economico , sotto qualsiasi forma, per il servizio di consumo immediato degli alimenti <i>in loco</i>
Il ritiro da parte del consumatore, direttamente al banco di vendita, dei prodotti pronti per il consumo	Predisporre ambienti appositamente destinati al consumo immediato dei prodotti oggetto di

immediato. Il ritiro deve avvenire al più utilizzando contenitori a perdere idonei alla vendita da asporto	vendita, arredati e attrezzati esclusivamente a tale scopo
La fornitura posate, tovaglioli e bicchieri a perdere , ossia di tipo monouso	La fornitura di piatti, bicchieri e posate non a perdere
La vendita di bevande anche alcoliche per il consumo sul posto purché non congiuntamente al servizio di mescita	Esporre e/o consegnare all'utenza un « menù » delle consumazioni , in quanto indicatore del servizio assistito tipico degli esercizi di somministrazione
Le mensole o gli altri dispositivi di supporto al consumo devono essere costruiti in materiale tale da rendere minimi i rischi di contaminazione , mantenendoli in buono stato e sottoponendoli a regolare manutenzione	La raccolta di « ordinazioni » degli acquirenti presso i dispositivi di supporto e/o i piani di appoggio
Le eventuali pareti retrostanti ai dispositivi di supporto al consumo devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare	—
La zona destinata al consumo deve essere mantenuta sgombra , in idonee condizioni di pulizia e dotata di contenitori di rifiuti costruiti in modo adeguato	—

Si ricorda che «*la disciplina amministrativa di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 228 del 2001 si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendono vendere direttamente prodotti agricoli*» (art. 4, D.Lgs. 99/2004). Ciò significa che qualsiasi **ente non commerciale** (associazione, riconosciuta o non riconosciuta, comitato, fondazione, ecc.) che svolga un'attività agricola in modo non esclusivo o principale (art. 73, co. 1, lett. c), D.P.R. 917/1986) può, per la vendita dei suoi prodotti agricoli, **venduti per autofinanziamento**, fruire della **disciplina amministrativa semplificata** prevista per le imprese agricole dall'art. 4, D.Lgs. 228/2001.

Ai sensi dell'art. 30-bis in commento, la vendita diretta dei prodotti agricoli e l'eventuale consumo sul posto dei prodotti oggetto di vendita **non comporta cambio di destinazione d'uso dei locali** ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Anche su questo aspetto si è già argomentato, affermando che già in precedenza, in deroga alla disciplina in materia di commercio nonché in materia edilizia ed urbanistica, l'attività in parola può essere svolta a **prescindere** da eventuali **vincoli di natura urbanistica**, dovendo i locali a ciò destinati essere unicamente in **regola** sotto il **profilo igienico-sanitario** senza che rilevino le destinazioni d'uso di zona (T.A.R. Puglia, sentenza n. 5211/2004 citata). Poiché la vendita può avvenire in qualsiasi locale a prescindere dalla sua destinazione urbanistica, significa che potrebbe **anche** trattarsi di **locali residenziali**. Inoltre, qualsiasi locale venga utilizzato non diventerà ad uso commerciale per il solo fatto di questo impiego.

Infine, l'art. 34 in commento **esonera** dall'obbligo di presentare la **comunicazione di inizio attività** gli **imprenditori agricoli** che intendano esercitare la **vendita diretta** – anche accompagnata dalla somministrazione non assistita dei prodotti venduti – su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.

Pertanto, all'elenco della seconda tabella, va aggiunta anche questa fattispecie:

VENDITA DIRETTA di PRODOTTI AGRICOLI – MODALITÀ	
7)	Vendita in sagre, eventi religiosi, politici e per la promozione dei prodotti tipici
	Non serve alcuna comunicazione

2. ALTRE NOVITÀ

COOPERATIVE AGRICOLE – SGRAVI CONTRIBUTIVI: l'art. 32, co. 7-ter, D.L. 69/2013 fornisce un'interpretazione autentica della disposizione di legge relativa agli **sgravi contributivi** di cui beneficiano

i **datori di lavoro agricolo** per il proprio **personale dipendente**, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani e svantaggiati. In particolare viene chiarito che tali benefici spettano **anche** alle **cooperative e consorzi agricoli** che, pur non essendo ubicate in zone montane o svantaggiate, lavorano il prodotto coltivato o allevato dai soci in **zone di montagna o svantaggiate**. Lo sgravio sarà quantificato in **misura proporzionale** alla quantità di prodotto conferito e proveniente da zona di montagna o svantaggiata.

SEMPLIFICAZIONI in MATERIA AMBIENTALE: sono state introdotte alcune **semplificazioni di carattere ambientale** con l'aggiunta, in sede di conversione in legge del D.L. 69/2013, degli artt. 41-ter e 41 quater. In particolare tra le **attività esonerate** dal richiedere l'autorizzazione all'emissione in atmosfera, come i frantoi, sono state aggiunte quelle relative:

- ai **silos** per i materiali vegetali;
- agli **impianti di essiccazione di materiali vegetali** impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse con potenza termica nominale uguale o inferiore ad 1 MW o 3 MW (se alimentati a metano o gpl o biogas);
- alle **cantine che trasformano fino a 600 tonnellate all'anno di uva** nonché agli stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate con una produzione annua di 250 ettolitri per i distillati e di 1.000 ettolitri per gli altri prodotti.

MACCHINE AGRICOLE: l'art. 45, D.L. 69/2013, attraverso una modifica dell'art. 107 del Codice della strada, prevede che, per le macchine agricole, l'accertamento dei dati di **identificazione**, della **potenza del motore** e della **conformità alle prescrizioni tecniche** previste dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Dopo l'art. 45 sulle omologazioni delle macchine agricole, nel D.L. 69/2013 è stato introdotto l'art. 45-bis con il quale si è **posticipato al 22.3.2015** l'obbligo del cd. «**patentino**» – introdotto dall'accordo Stato-Regioni del 22.2.2012, n. 53 in recepimento della Direttiva CE 59/2003 – atto a dimostrare di avere un'esperienza documentata di almeno 2 anni per la conduzione di trattrici agricole (art. 73, D.Lgs. 81/2008).

PREPARAZIONE e VENDITA di ALIMENTI: l'art. 42, co. 7-bis, D.L. 69/2013 **abroga** l'obbligo, per il personale addetto alla preparazione e vendita di sostanze alimentari, di essere munito di **apposito libretto di idoneità sanitaria** (art. 14, L. 283/1962 recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e regolamento di esecuzione di cui all'art. 37, D.P.R. 327/1980).

ACCISE sul GASOLIO AGRICOLO: con l'art. 6, D.L. 69/2013 si prevede una **riduzione dell'accisa** per il gasolio usato per il riscaldamento delle coltivazioni in serra (a 25 euro per mille litri) **per il periodo 1.8.2013-31.12.2015** a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionisti iscritti all'Inps, purché si impegnino, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

TERRE e ROCCE da SCAVO: l'art. 41-bis, co. 5, D.L. 69/2013 dispone un **alleggerimento** degli **oneri** e dei **passaggi burocratici** per le imprese agricole che, nell'ambito della propria attività o di attività connesse, effettuano opere dalla cui realizzazione derivino **materiali da scavo**. Ciò significa che verranno esentate, nel rispetto di talune condizioni, dalle procedure previste dal D.M. 10.8.2012, n. 161, disciplinante l'uso delle terre e delle rocce da scavo.

PASTAZZO: l'art. 41-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, volto a consentire la **produzione**, la **commercializzazione** e l'**uso del pastazzo** quale sotto-prodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, e a **non** applicare pertanto la **disciplina concernente i rifiuti**. Con il termine «pastazzo» si fa riferimento, nel linguaggio comune, al principale residuo del processo di trasformazione degli agrumi, costituito da scorze, porzioni di polpa e semi. Lo stesso articolo disciplina le modalità per l'emanazione del decreto, prevedendo che essa avvenga, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, d'intesa con i Ministri dello Sviluppo economico e delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Inoltre, si prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, di un ulteriore decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 184-bis, D.Lgs. 152/2006, volto a

stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione.

Il co. 2 del medesimo articolo dispone che, sulla base delle condizioni previste al co. 1, il Ministero dell'Ambiente possa emanare decreti, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sotto-prodotti e non rifiuti.